



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8180 del 2021, proposto da

Maria Luisa Raffa, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqualina Fossari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Messina, viale L. Cadorna Is. 212 Comp. V;

***contro***

Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

del Decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ministero per l'Istruzione, 8 giugno 2021, Registro Decreti R.0000344.08-06-2021, pubblicato in data 8 giugno 2021, con il quale è stata approvata e pubblicata la graduatoria del concorso indetto con D.D.G. 23 aprile 2020, n. 510, modificato con D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A005 –

Design del Tessuto e della Moda per la Regione Toscana, nella parte in cui non include la ricorrente fra i concorrenti in graduatoria

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ministero dell'Istruzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che viene impugnata sotto plurimi profili il mancato superamento delle prove scritte del concorso indicato in oggetto;

Considerato che il Consiglio di Stato, sez. VI, con ordinanza n. 4438 del 27 agosto 2021 ha così statuito:

“Rilevato che

-quanto alle censure relative ai punteggi conseguiti dalla candidata, le stesse non presentano profili di apprezzabile fondatezza, anche alla luce della relazione del Ministero depositata dinanzi al Tar;

-quanto al vizio relativo alla mancata previsione di una prova informatica, per la sua natura caducante (l'intera procedura), sulla base di una valutazione comparativa dei contrapposti interessi quello di parte appellante appare in sede cautelare recessivo;

Ritenuto che pertanto l'appello cautelare non possa essere accolto”;

Ritenuto, pertanto, di rigettare l'istanza di tutela cautelare alla luce delle suesposte considerazioni;

Considerato altresì, sul piano della completezza del contraddittorio:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza presidenziale n. 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), così dispone:

- a) rigetta l'istanza di tutela cautelare;
- b) dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione;
- c) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 gennaio 2022.

Spese della presente fase cautelare al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Massimo Santini**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.